




# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

## PROVINCIA DI MANTOVA

### RETICOLO IDRICO MINORE

OGGETTO		DATA			
ELABORATO NORMATIVO		23/12/2022			
REDATTO DA		ELABORATO			
 <b>Garda Chiese</b> consorzio di bonifica SEDE: corso Vittorio Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA tel. 0376 321278		<b>M3</b>			
DATA	REVISIONE			OGGETTO	
-	-			-	
		SETTORE RETI IDROGRAFICHE E IMPIANTI			
		REDATTO	ChS	CONTROLLATO AP	APPROVATO AP



<b>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 – Finalità e normativa di riferimento .....	4
Articolo 2 – Contenuti.....	6
Articolo 3 – Definizioni.....	6
Articolo 4 – Efficacia e vigenza del Documento di Polizia Idraulica .....	9
Articolo 5 – Revisione e aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica .....	9
<b>TITOLO II – RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE .....</b>	<b>11</b>
Articolo 6 – Individuazione del reticolo idrico .....	11
Articolo 7 – Competenze .....	11
Articolo 8 – Manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore.....	11
Articolo 9 – Pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore .....	12
<b>TITOLO III – FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....</b>	<b>13</b>
Articolo 10 – Individuazione delle fasce di rispetto.....	13
Articolo 11 – Delimitazione delle fasce ad alto grado di tutela .....	13
Articolo 12 – Delimitazione delle fasce di salvaguardia.....	13
Articolo 13 – Criteri per la definizione delle fasce di rispetto .....	14
<b>TITOLO IV – PRINCIPI DI GESTIONE .....</b>	<b>15</b>
Articolo 14 – Lavori e attività vietate sui corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.....	15
Articolo 15 – Attività vietate nelle fasce di rispetto .....	17
Articolo 16 – Lavori e opere soggetti a concessione .....	17
Articolo 17 – Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico .....	19
Articolo 18 – Proprietari frontisti.....	20
Articolo 19 – Interventi ammissibili con procedura d’urgenza.....	21
<b>TITOLO V – PRESCRIZIONI PER OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDRICO MINORE O CON LE FASCE DI RISPETTO .....</b>	<b>23</b>
Articolo 20 – Attività edilizia nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore.....	23



---

Articolo 21 – Regimazione delle acque superficiali .....	23
Articolo 22 – Posizionamento longitudinale / parallelismi con infrastrutture a rete .....	24
Articolo 23 – Attraversamenti .....	24
Articolo 24 – Tombinature.....	26
Articolo 25 – Argini .....	26
Articolo 26 – Canalizzazioni agricole – fossi e scoline.....	26
Articolo 27 – Variazioni di tracciato dei corsi d’acqua.....	27
Articolo 28 – Scarichi in corso d’acqua .....	27
Articolo 29 – Corpi idrici superficiali privati.....	28
<b>TITOLO V – CONCESSIONE DEMANIALE.....</b>	<b>29</b>
Articolo 30 – Obblighi del concessionario .....	29
Articolo 31 - Subingresso, subconcessione, cessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca .....	30
Articolo 32 – Subingresso, subconcessione .....	31
Articolo 33 – Subingresso mortis causa .....	32
Articolo 34 – Modifica .....	33
Articolo 35 – Rinnovo .....	33
Articolo 36 – Rinuncia.....	33
Articolo 37 – Decadenza .....	33
Articolo 38 – Revoca .....	34
Articolo 39 – Durata delle concessioni .....	34
<b>TITOLO VI – PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI O NULLA-OSTA IDRAULICO.....</b>	<b>35</b>
Articolo 40 – Procedura relativa a una nuova pratica .....	35
Articolo 41 – Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica .....	38
Articolo 42 – Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia.....	39
Articolo 43 – Procedura relativa alla revoca.....	39

---



---

Articolo 44 – Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi .....	39
Articolo 45 – Concessioni multitolari.....	40
Articolo 46 – Documentazione da allegare alle richieste di concessione o nulla-osta idraulico .....	40
Articolo 47 – specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili).....	42
<b>TITOLO VII – NORMATIVA ANTIMAFIA .....</b>	<b>44</b>
Articolo 48 – Premessa e inquadramento normativo.....	44
Articolo 49 – Indicazioni generali da applicare nell’ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale.....	44
Articolo 50 – Indicazioni operative per l’acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali).....	45
<b>TITOLO VIII – RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA.....</b>	<b>47</b>
Articolo 51 – Richieste di rimborso.....	47
<b>TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>48</b>
Articolo 52 – Obblighi dei proprietari frontisti dei manufatti posti sui corsi d’acqua e nelle fasce di rispetto .....	48
Articolo 53 – Danni .....	48
Articolo 54 – Sanzioni .....	48
Articolo 55 – Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica.....	48
Articolo 56 – Sdemanializzazioni .....	49
Articolo 57 – Modifiche normative e cartografiche.....	49
Articolo 58 – Norma transitoria .....	49



## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Finalità e normativa di riferimento

1.1. Il presente regolamento, redatto ai sensi della D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, disciplina gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico del territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere (indicato nel presente documento come “Comune”) e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

1.2. Come indicato nell’Allegato E della D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021, il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all’art. 1 stabilisce che *“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l’ispezione sui relativi lavori”* e ribadisce all’art. 2 che *“Spetta esclusivamente all’autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione con il buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde”*.

L’appartenenza dei corsi d’acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d’acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto è stato in seguito declinato dal Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Po del 2001.

L’art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito alle Regioni la gestione del Demanio idrico, confermando comunque allo Stato la titolarità dello stesso.

Regione Lombardia, in applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai Comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore, mentre sul Reticolo Idrico Consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di bonifica.

L’art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *“l’attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi”* volti ad *“assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione”* (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, *“lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica”*. Dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:



- a) *“condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni”;*
- b) *“modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi”.*

1.3. La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti, al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (L.R. 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, c. 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati (D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”, L.R. 15 marzo 2016 n. 4, art. 6), quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.G.R. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”) alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro



stabilità in occasione di eventi di piena.

## Articolo 2 – Contenuti

2.2. Le presenti norme definiscono:

- a) Il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale, come individuato nell'elaborato cartografico;
- b) Le relative fasce di rispetto;
- c) Gli indirizzi progettuali per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione inerenti al reticolo idrico;
- d) Le attività vietate o consentite, previo nulla-osta idraulico / concessione, sul reticolo idrico e nelle relative fasce di rispetto;
- e) Le procedure di nulla-osta idraulico / concessione;
- f) L'attività di polizia idraulica;
- g) Le esigenze di manutenzione, riqualificazione e tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali ad essa correlate.

2.2. Il Documento di Polizia Idraulica è formato dai seguenti elaborati:

- a) Elenco degli elaborati;
- b) Relazione tecnica;
- c) Elaborato cartografico in scala 1:5.000;
- d) Elaborato normativo;
- e) Procedura per l'approvazione del RIM;
- f) Asseverazione per la redazione del Documento di Polizia Idraulica;
- g) Shape files per la redazione dell'elaborato cartografico.

## Articolo 3 – Definizioni

**Demanio idrico:** ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, *"...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ..."*. Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;



- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

**Corpo idrico superficiale privato:** sono di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo o aventi titolo alla concessione. Sono altresì privati i corpi idrici ubicati su sedime di proprietà privata che svolgono una funzione pubblica.

**Alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *“Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”*.

**Corpo idrico superficiale:** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere, naturale o artificiale (corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana), a carattere costante o stagionale, a cielo aperto o interrato a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinato), esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali (D.Lgs. 152/2006, art. 74, comma 2, lettere f, h; Deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/77);

**Acque superficiali:** le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;





**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Autorità idraulica:** rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica.

**Concessione demaniale:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distingue in:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714, e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

**Nulla-osta idraulico:** è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.



**Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

#### **Articolo 4 – Efficacia e vigenza del Documento di Polizia Idraulica**

4.1. Il Documento di Polizia Idraulica entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di Approvazione del Consiglio Comunale ed ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT.

4.2. Con l'entrata in vigore del Documento di Polizia Idraulica sono abrogate le norme di regolamenti e provvedimenti previgenti in contrasto con le presenti norme.

4.3. In caso di contrasto tra elaborati, le previsioni degli elaborati testuali prevalgono su quelle degli elaborati grafici. In caso di contrasto tra le fasce di rispetto idraulico del Documento di Polizia Idraulica e il PGT prevale il secondo.

4.4. Sono parte integrante del Documento di Polizia Idraulica le N.d.A. del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) e le N.d.A. del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

4.5. In caso di contrasto, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono su quelle del presente Regolamento.

4.6. Nel Tessuto Urbano Consolidato possono valere anche distanze ridotte rispetto a quelle del Documento di Polizia Idraulica purché idraulicamente validate dall'Autorità Idraulica competente.

#### **Articolo 5 – Revisione e aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica**

5.1. Sono tenuti ad aggiornare il proprio Documento di Polizia Idraulica i Comuni che, dopo la redazione dello studio del reticolo idrico minore, hanno subito modifiche dell'assetto idrografico, geomorfologico o adeguamenti a seguito del trasferimento dei corsi d'acqua dal reticolo minore al reticolo consortile.

5.2. In occasione dell'aggiornamento o revisione del Documento di Polizia Idraulica, lo stesso dovrà essere adeguato ai sensi della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714.



5.3. Il Documento di Polizia Idraulica deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio (PGT) alla prima occasione utile in sede di variante urbanistica.



## TITOLO II – RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE

### Articolo 6 – Individuazione del reticolo idrico

- 6.1. Ai sensi della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714, il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale è costituito dal reticolo idrico principale, dal reticolo idrico di bonifica, dal reticolo idrico minore e dai corpi idrici superficiali privati.
- 6.2. Appartengono al **reticolo idrico principale** i corsi d'acqua di cui all'Allegato A della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 come rappresentati con apposito segna grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2. L'autorità deputata allo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica per il reticolo idrico principale è Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA Mantova. Le domande di concessione / nulla-osta idraulico devono essere presentate unicamente in formato digitale utilizzando l'applicativo SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) disponibile sul portale dei Tributi di Regione Lombardia.
- 6.3. Appartengono al **reticolo idrico di bonifica** i corsi d'acqua di cui all'Allegato C della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2. L'autorità deputata allo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica per il reticolo di bonifica è il Consorzio di bonifica territorialmente competente.
- 6.4. Appartengono al **reticolo idrico minore**, per differenza, tutti i corpi idrici superficiali che non appartengono al reticolo idrico principale o a quello di bonifica e che non si qualificano come canali privati; sono escluse le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

### Articolo 7 – Competenze

- 7.1. Ai sensi delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle presenti norme, le competenze sul reticolo idrico minore ricadente nel territorio comunale sono attribuite al Comune di Castiglione delle Stiviere.
- 7.2. La rete costituita da canali secondari, derivazioni e colatori campestri che si diparte dal reticolo principale, di bonifica e minore va intesa come rete irrigua o di colo i cui oneri di gestione sono esclusivamente a carico dei soggetti proprietari e/o utilizzatori.

### Articolo 8 – Manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

- 8.1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore viene attuata dal Comune, o direttamente o mediante apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica operanti sul territorio comunale. Gli interventi di manutenzione possono essere attuati anche da soggetti privati o pubblici diversi, purché debitamente autorizzati dal Comune.



8.2. Per i tratti di Reticolo Idrico Minore posti in corrispondenza con il limite amministrativo con altri Comuni, le operazioni di manutenzione potranno essere svolte da uno dei due Comuni a seguito di specifico accordo di programma o in altro modo che gli stessi predisporranno.

8.3. La manutenzione ordinaria è un'azione continua e periodica con l'obiettivo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei e in efficienza le opere idrauliche. La manutenzione straordinaria è quella che interviene normalmente dopo eventi alluvionali per ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulica del corso d'acqua.

## **Articolo 9 – Pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore**

Le procedure di pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore in caso di eventi con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenza sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune. Tali procedure sono regolamentate da Regione Lombardia – Direzione Generale e Protezione Civile, mediante delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e somma urgenza.



## TITOLO III – FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

### Articolo 10 – Individuazione delle fasce di rispetto

10.1. Per il Reticolo Idrico Principale sono adottate le fasce di rispetto previste dagli articoli 96 e 97 del Capo VII R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni e integrazioni, riprese anche nella D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore di 4 m e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m).

10.2. Per il reticolo Idrico di Bonifica valgono le disposizioni stabilite nei Regolamenti consortili di Polizia Idraulica del Consorzio di bonifica Garda Chiese e del Consorzio di bonifica Chiese, redatti in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3, "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31".

10.3. Lungo i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore del territorio comunale sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde:

- a) Fascia ad alto grado di tutela, di inedificabilità assoluta, per fabbricati e scavi;
- b) Fascia a salvaguardia, per piantagioni, siepi e smovimenti del terreno.

10.4. Per i territori ricadenti nelle fasce fluviali definite dal PAI e nelle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), dovranno essere rispettati i limiti e i vincoli stabiliti dai Piani medesimi.

### Articolo 11 – Delimitazione delle fasce ad alto grado di tutela

11.1. Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al Reticolo Idrico Minore ed indicati nell'elaborato grafico di cui all'articolo 2, è istituita una fascia di rispetto ad alto grado di tutela, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 10,00**.

11.2. La fascia ad alto grado di tutela è ridotta a **metri 5,00** per i tratti di canale ricadenti nel perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e per i tratti tombinati.

11.3. In tale fascia vige il divieto assoluto di edificazione e di scavo.

11.4. Ai sensi dell'articolo 96, lettera f), R.D. n. 523/1904 vige inoltre il divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a **metri 4,00**.

### Articolo 12 – Delimitazione delle fasce di salvaguardia

12.1. Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al Reticolo Idrico Minore ed indicati nell'elaborato cartografico di cui all'articolo 2, è istituita una fascia di rispetto di salvaguardia, su ambedue le sponde, della larghezza



di **metri 2,00**, sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, tutela, fruizione, conservazione e riqualificazione ambientale.

12.2. All'interno di tali fasce deve comunque essere lasciato libero il passaggio per il personale dell'Ente competente e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente competente.

### **Articolo 13 – Criteri per la definizione delle fasce di rispetto**

13.1. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

13.2. Le distanze dai corsi d'acqua tominati / intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'asse dell'elemento idrografico individuato. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

13.3. La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

13.4. Per ogni singolo intervento autorizzabile sarà necessario verificare l'effettivo stato dei luoghi, nonché eseguire uno specifico rilievo topografico volto a determinare la posizione corretta del limite della fascia di rispetto, in particolare nei casi in cui il canale oggetto di intervento risulti essere non riscontrabile direttamente in loco (cioè tominato ma di percorso non conosciuto con certezza). Il rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente negli elaborati cartografici. In caso di palese difformità tra la verifica puntuale dello stato di fatto, la posizione riportata nelle tavole e la posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d'acqua per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire.



## TITOLO IV – PRINCIPI DI GESTIONE

### Articolo 14 – Lavori e attività vietate sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore

14.1. Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità Idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

14.2. Ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la copertura e/o la tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) il posizionamento in senso longitudinale, in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 17;
- d) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- e) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- f) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- g) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dall'Autorità Idraulica competente;
- h) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- i) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;





- j) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- k) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- l) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- m) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- n) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- o) lo stabilimento di molini natanti.

14.3. Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4. A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714), hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia (U.T.R.).

14.4. Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

14.5. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

14.6. Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di*



*smaltimento dei rifiuti”.*

## **Articolo 15 – Attività vietate nelle fasce di rispetto**

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono vietati i seguenti interventi ed attività:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamenti di superficie coperta, di manufatti anche totalmente interrati;
- b) l'interclusione delle fasce stesse di rispetto;
- c) ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- d) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica idraulica e/o ambientale, e di messa in sicurezza dal rischio idraulico e/o ambientale;
- e) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- f) la realizzazione di muri e/o recinzioni salvo i disposti di cui all' art. 19;
- g) il deposito incontrollato di materiale di qualsiasi tipo;
- h) il pascolo e la permanenza del bestiame.

## **Articolo 16 – Lavori e opere soggetti a concessione**

16.1. Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) gli interventi che non siano in grado di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- b) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;



- c) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
  - d) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
  - e) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
  - f) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.
- 16.2. Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:
- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
  - in caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione, il posizionamento longitudinale in alveo di gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, purché interrati e che non si riduca la sezione del corso d'acqua e solo se compatibili da un punto di vista idraulico;
  - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
  - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
  - tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
  - muri d'argine, opere di protezione e difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, nonché le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti;
  - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
  - scavi e demolizioni;
  - variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo qualora ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e/o per la realizzazione di opere pubbliche, solo qualora l'intervento risulti compatibile da un punto di vista idraulico;
  - coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'Autorità Idraulica competente;
  - chiaviche;
  - scarico in acque, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.
- 16.3. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) nelle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.).



16.4. Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi concessionati includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

16.5. Per ogni progetto d'intervento il Comune ha la facoltà di richiedere uno studio di compatibilità idraulica realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di preservare e recuperare gli equilibri idrogeologici ed ambientali propri dei corsi d'acqua.

16.6. Tutte le opere ed i manufatti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento saranno soggette a canone annuo di polizia idraulica così come da casistica ed importi relativi, stabiliti dalla Regione Lombardia (Allegato F D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021).

## **Articolo 17 – Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico**

17.1. Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- a) la formazione di opere per la regimazione idraulica e di difese radenti che non deviino la corrente verso la sponda opposta, non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo; la realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- b) gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc);
- c) gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, in particolare:
  - a. la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
  - b. la posa di linee aree e relativi pali e sostegni;
  - c. le recinzioni costituite da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolano l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, poste a distanza non inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda, mentre nei casi ricadenti all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC), la distanza non dovrà essere inferiore a metri 1,50. Nell'eventuale atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico, senza sostenere costi sia per la rimozione che per l'eventuale ripristino che saranno quindi a carico del proprietario;



- d. la realizzazione di opere e manufatti necessari all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali o ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- e. il deposito temporaneo di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, in base alle normative vigenti, e finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica o di recupero ambientale;
- f. gli interventi di rinaturalizzazione e/o valorizzazione ambientale con specie arboree e arbustive autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo;
- g. gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi limitrofe al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso. È da considerarsi tale anche la realizzazione di piccoli ricoveri o strutture per la fruizione delle sponde solo qualora inseriti nell'ambito di interventi di interesse pubblico e caratterizzati da amovibilità. Nell'atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà delle stesse, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione;
- h. gli interventi di sistemazione a verde, con percorsi ciclabili e/o pedonali, ma tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

17.2. Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi soggetti a nulla-osta includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

17.3. Per ogni progetto d'intervento il Comune ha la facoltà di richiedere uno studio di compatibilità idraulica realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di preservare e recuperare gli equilibri idrogeologici ed ambientali propri dei corsi d'acqua.

## Articolo 18 – Proprietari frontisti

18.1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*. E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da



permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

18.2. Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

18.3. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:

- a) effettuare la manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua provvedendo al ripristino dei manufatti o delle scarpate franate previa richiesta all'Ufficio Tecnico comunale che provvederà al rilascio della competente autorizzazione;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
- c) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o qualsivoglia altra causa, determinino interferenza con il corso d'acqua o l'area in fascia.

18.4. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

18.5. I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto evitando qualsiasi metodologia di intervento che distrugga e/o asporti il cotico erboso nel rispetto della legge regionale n. 10 del 31/03/2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", che in particolare all'art. 5 vieta l'impiego delle sostanze erbicide, fatte salve le deroghe previste al comma 10 dello stesso, e ne sanziona l'impiego all'art. 13. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

18.6. Dovranno in ogni caso essere applicate le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti natura 2000 previste dalle "Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", approvate con Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 10/3233 del 6 marzo 2015.

## **Articolo 19 – Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

19.1. È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.



19.2. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.



## **TITOLO V – PRESCRIZIONI PER OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDRICO MINORE O CON LE FASCE DI RISPETTO**

### **Articolo 20 – Attività edilizia nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore**

20.1. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili i seguenti interventi:

- a) gli interventi di demolizione, senza ricostruzione. In nessun caso è ammessa la ristrutturazione intesa come demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione e di adeguamento alla normativa sismica vigente degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso naturale delle acque in condizioni normali o in caso di esondazione, il Comune provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione). In caso di inadempienza il Comune potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.
- c) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse storico-culturale;
- d) per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

20.2. Nel caso di fabbricati ed opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso naturale delle acque in condizioni normali o in caso di esondazione, il Comune provvede a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

### **Articolo 21 – Regimazione delle acque superficiali**

21.1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando,





compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica con riferimento alle Direttive Regionali ed al Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica (D.G.R. 29/02/2000 n. 6/48740).

21.2. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

21.3. Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento (purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale), al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

21.4. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

21.5. I lavori di ripulitura e manutenzione dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

## **Articolo 22 – Posizionamento longitudinale / parallelismi con infrastrutture a rete**

22.1. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione, è consentito e soggetto a concessione il loro posizionamento longitudinale in alveo, purché i cavi / tubazioni siano interrati e che non si riduca la sezione del corso d'acqua e solo se compatibili da un punto di vista idraulico.

22.2. I parallelismi di servizi dovranno stare almeno a 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa o dal piede dell'argine. La profondità di scavo dovrà essere ridotta al minimo valore possibile compatibilmente col transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione del corso d'acqua.

## **Articolo 23 – Attraversamenti**

23.1. I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. Gli attraversamenti dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente. L'intradosso non dovrà essere a quota inferiore rispetto al piano campagna. Non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.



23.2. In ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

23.3. Tali opere dovranno essere accompagnate da apposita relazione idrologica-idraulica. Il Comune, in sede di rilascio della concessione, potrà esprimere prescrizioni di dettaglio relativamente alla realizzazione dell'opera; in ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno comunque:

- a) restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

23.4. I manufatti di attraversamento devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti devono inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti;

23.5. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

23.6. Di norma non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

23.7. Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua da parte del Comune, si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in su-alveo, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del concessionario.

23.8. I proprietari degli attraversamenti sono responsabili per i danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di loro competenza.

23.9. Nel caso di ponti e passerelle esistenti, per il rinnovo della concessione o per la regolarizzazione nel caso di assenza di concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante. Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un progetto di adeguamento contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.



## Articolo 24 – Tombinature

- 24.1. Ai sensi dell'articolo 41 De D.Lgs. 152/2006 possono essere consentiti gli intubamenti solamente qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.
- 24.2. Dovrà sempre essere garantita la possibilità di accesso e ispezione alle tombinature e la possibilità di manutenzione.
- 24.3. I manufatti di ispezione devono essere previsti preferibilmente ad ogni confluenza di canalizzazione, ad ogni variazione planimetrica, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.
- 24.4. Le tombinature devono essere accompagnate da apposite verifiche idrauliche di dettaglio.
- 24.5. All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati e/o tombinati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.
- 24.6. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.
- 24.7. La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena.

## Articolo 25 – Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità di manutenzione della vegetazione.

## Articolo 26 – Canalizzazioni agricole – fossi e scoline

- 26.1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
- 26.2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
- 26.3. Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, devono essere autorizzati ai fini idraulici.



## **Articolo 27 – Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua**

- 27.1. In caso di variazioni di tracciato, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.
- 27.2. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Dell'avvenuta trascrizione deve essere data comunicazione al Comune.
- 27.3. Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico.

## **Articolo 28 – Scarichi in corso d'acqua**

- 28.1. Fatto salvo quanto prescritto dalle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (D. Lgs.152/06 e s.m.i. – Parte III), il soggetto che intende effettuare uno scarico di acque, nei corsi d'acqua di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, dovrà presentare all'Ente competente idonea documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione quantitativa allo scarico.
- 28.2. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una relazione idrologica ed idraulica a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore a smaltire le portate scaricate.
- 28.3. Qualora lo scarico venga convogliato in un corpo idrico che risulti immissario di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Ente competente per la verifica sulla capacità di smaltimento delle portate scaricate.
- 28.4. Gli scarichi dovranno rispettare le disposizioni previste dal testo coordinato del regolamento regionale 23 novembre 2017 n.7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)".
- 28.5. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
- 28.6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche allo scarico di acque meteoriche.
- 28.7. È compito del richiedente l'autorizzazione allo scarico verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.



## **Articolo 29 – Corpi idrici superficiali privati**

- 29.1. I proprietari dei terreni sui quali scorrono corpi idrici superficiali privati sono obbligati al rispetto delle norme previste dall'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3.
- 29.2. Gli interventi sui corpi idrici superficiali privati sono comunque subordinati a procedura autorizzativa secondo le norme stabilite dallo strumento urbanistico comunale vigente e non sono soggetti a canoni onerosi.
- 29.3. Si applicano ai corpi idrici superficiali privati altresì le norme contenute nel PGT vigente.



## **TITOLO V – CONCESSIONE DEMANIALE**

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale quella di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, nel caso dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

### **Articolo 30 – Obblighi del concessionario**

30.1. L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

30.2. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

30.3. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F alla D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021).

30.4. Il canone:

- a) è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore



ai canoni minimi, questi ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- b) è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);
- c) è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

30.5. Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

### **Articolo 31 - Subingresso, subconcessione, cessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca**

31.1. La concessione del bene demaniale ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del r.r. n. 3/2010 *"interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali"*. Il profilo della concessione di polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione *"Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativo"* (art. 93 del r.d. n. 523/1904). Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell'occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

31.2. Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un'ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all'Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso mortis causa, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca. Ne consegue che il concessionario permane detentore a pieno titolo della concessione di utilizzo del bene demaniale sino a quando non si sia verificata una delle suddette ipotesi ed in capo al medesimo permangono tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione.

31.3. Il diverso utilizzo dell'area, la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo configurano, poi, una violazione degli obblighi del concessionario, rientrando nella fattispecie delle cause di decadenza dalla concessione in quanto *"inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione"*, da rilevarsi a cura dell'Autorità idraulica



competente (amministrazione concedente). Il diverso utilizzo dell'area e, pertanto, anche la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo, possono configurare, altresì, ipotesi di revoca della concessione *“nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione”* (obblighi del concessionario).

## Articolo 32 – Subingresso, subconcessione

32.1. Il subingresso nella concessione demaniale determina la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze. Come indicato nell'art. 46 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, *“quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente”*, ovvero per il subentro nella concessione di un bene demaniale occorre un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione concedente. La ratio del citato art. 46 risiede nell'esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità poste nell'atto concessorio. Si tratta di un controllo pubblico che esula, pertanto, dal merito degli accordi stipulati fra le parti. In via generale, difatti, il rilascio della concessione deve sempre essere subordinato alla verifica della sussistenza del pubblico interesse o, quantomeno, di un'apprezzabile utilità collettiva. L'attività concessoria di beni demaniali non può mai risolversi in una mera disponibilità individuale del bene pubblico, ma deve essere sempre connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di sottrarre il bene stesso al libero uso della collettività. Ne discende, quindi, che nessun atto amministrativo, diverso dalla espressa autorizzazione al subentro rilasciata dalla autorità competente, è da considerarsi in grado di sostituire la suddetta autorizzazione. Pertanto, è necessario prestare molta attenzione qualora pervenga all'Autorità competente una comunicazione tardiva del subingresso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le comunicazioni ex post del subingresso non possono considerarsi equipollenti all'autorizzazione alla cessione a terzi della concessione rilasciata preventivamente, in quanto il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

### 32.2. Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente punto.

È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (Subingresso mortis causa);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/opera interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Salvo il caso di cui alla lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro a seguito dell'evento che ne è causa, di cui ai sopracitati punti b) e c).





Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.

Il concessionario rimane obbligato con l'amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante.

L'amministrazione concedente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi del concessionario, nonché la corretta corresponsione del canone demaniale fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

Obblighi del titolare della concessione:

- a) è fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.
- b) Qualora l'Autorità idraulica competente, nell'ambito dei propri poteri di controllo e verifica, abbia agito con un provvedimento espresso di revoca della concessione o dichiarato esplicitamente la decadenza del soggetto dalla medesima concessione, i canoni di polizia idraulica sono dovuti dal titolare della concessione sino all'atto di decadenza o di revoca ed il medesimo è, altresì, tenuto alla eventuale rimessa in pristino dell'area.

Obblighi del nuovo soggetto che utilizza il bene demaniale:

- a) Qualora il soggetto, che avrebbe dovuto subentrare nella concessione demaniale, non avesse presentato (congiuntamente al titolare della concessione) la relativa istanza all'Autorità idraulica competente, ai sensi dell'art. 46 del Codice della navigazione, e del punto 2.2.1 del Titolo II delle presenti Linee Guida di polizia idraulica, nonché dell'atto di concessione come sopra descritti, questi non si configura come un occupante sine titolo del bene demaniale sino a quando la titolarità della concessione permanga in capo al cosiddetto vecchio concessionario. Sarà quest'ultimo, eventualmente, a rivalersi sul nuovo soggetto che non ha presentato regolare istanza di subentro all'Autorità idraulica competente.
- b) Nel caso in cui, invece, l'Autorità idraulica competente avesse dichiarato espressa decadenza o revoca della concessione demaniale rilasciata al cosiddetto vecchio concessionario, secondo i criteri sopra riferiti, il soggetto che occupi l'area demaniale ma non abbia presentato nuova richiesta di rilascio di concessione demaniale si configura quale un occupante sine titolo del bene demaniale, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 4/2016.

### **Articolo 33 – Subingresso mortis causa**

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si



intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

### **Articolo 34 – Modifica**

34.1. La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

34.2. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

### **Articolo 35 – Rinnovo**

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

### **Articolo 36 – Rinuncia**

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 37 – Decadenza**

37.1. La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;



- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- - inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

37.2. La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

37.3. Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

37.4. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

## **Articolo 38 – Revoca**

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

## **Articolo 39 – Durata delle concessioni**

39.1. Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico. Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

39.2. Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.



## **TITOLO VI – PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI O NULLA-OSTA IDRAULICO**

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla-osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

### **Articolo 40 – Procedura relativa a una nuova pratica**

40.1. La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici del Comune e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica coinvolte nel procedimento.

40.2. Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica o nulla-osta vanno presentate:

- Al Comune, se relative al Reticolo Idrico Minore;
- Al Consorzio di bonifica Garda Chiese o al Consorzio di bonifica Chiese, se relative al Reticolo Idrico di Bonifica;
- A Regione Lombardia, se relative al Reticolo Idrico Principale. Le domande inerenti a questo reticolo possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it).

40.3. Redazione della Relazione di istruttoria:

All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.

Il funzionario "istruttore" della pratica:

- provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione devono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
- procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
- se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;



- nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;
- verifica se il corso d'acqua è di competenza del Comune, dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), regionale o del Consorzio di bonifica;
- se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza comunale, il funzionario "istruttore":
  - o effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
  - o verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nulla-osta idraulico;
  - o redige la relazione di istruttoria contenente:
    - accertamenti locali;
    - consistenza delle opere;
    - classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
      - concessione;
      - nulla-osta idraulico;
    - richiamo dei pareri: Consorzio di bonifica, Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
    - accertamenti antimafia;
    - parere conclusivo;
  - o se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le



loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

- se l'intervento è ammissibile:
  - se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
  - se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto successivo.

#### 40.4. Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente in formato digitale

Il funzionario “istruttore”, verificato il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, bolli per la registrazione degli atti, ecc...) predispone lo “schema di disciplinare di concessione” utilizzando quale riferimento l’Allegato G alla presente deliberazione e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali).

Il funzionario “istruttore” predispone, quindi, il decreto di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al precedente punto precedente.

Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del disciplinare, di cui al successivo punto, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.

Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.

Il Comune trasmette, via pec, il disciplinare di concessione, approvato con decreto di cui al precedente punto precedente, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione decade.

Il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via pec) al Comune. Qualora l’utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso al Comune con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici comunali, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente.



Il dirigente degli uffici comunali competenti sottoscrive con firma digitale il disciplinare: da questa data decorre la validità della concessione.

#### 40.5. Registrazione degli atti di concessione

Le concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131, che distingue i seguenti casi:

- "registrazione in termine fisso", cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- "registrazione in caso d'uso", cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch'essa allegata al T.U.

L'importo di registrazione è calcolato applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione.

In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a Euro 10.000,00;
- solo in caso d'uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a Euro 10.000,00;

Il Comune, entro 20 giorni dalla firma del disciplinare da parte del dirigente, invia all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, tramite pec, la documentazione in formato digitale necessaria per la registrazione (disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e relativi allegati tecnici, copia dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro e delle marche da bollo necessarie per la registrazione, modello 69, certificato di firma digitale). L'Agenzia procede alla registrazione e al successivo invio alla Regione, tramite pec, dell'attestazione dell'avvenuta registrazione, unitamente ad una copia del disciplinare registrato; a registrazione avvenuta, il Comune procede a inviare una copia dell'atto registrato all'utente.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

### **Articolo 41 – Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica**

In seguito alla presentazione, da parte di un utente, di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:

- recuperato il codice presente nell'applicativo SIPIUI, associato alla pratica oggetto di aggiornamento;



- l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

## **Articolo 42 – Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia**

In seguito alla presentazione di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il codice associato alla pratica, quindi:

- il funzionario “istruttore” della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza comunale;
- se è relativa ad un corso d'acqua di competenza comunale, il funzionario “istruttore”:
  - o verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
  - o effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
  - o qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
  - o qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
  - o quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
  - o predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;
  - o trasmette il decreto al concessionario;

## **Articolo 43 – Procedura relativa alla revoca**

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

## **Articolo 44 – Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi**

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.





I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

## **Articolo 45 – Concessioni multititolari**

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

## **Articolo 46 – Documentazione da allegare alle richieste di concessione o nulla-osta idraulico**

46.1. Come indicato nell'Allegato G della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714, per le richieste di concessione o nulla-osta idraulico, i dati obbligatori richiesti sono:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono



- e-mail

46.2. Dati obbligatori richiesti in caso di soggetto giuridico o ente pubblico:

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico;
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico;
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico;
- Comune sede legale;
- Indirizzo sede legale;
- Data costituzione;
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione;
- Nome e cognome legale rappresentante o amministratore;
- Codice fiscale legale rappresentante o amministratore;
- Luogo di nascita legale rappresentante o amministratore;
- Data di nascita legale rappresentante o amministratore;
- Comune di residenza legale rappresentante o amministratore;
- Indirizzo di residenza legale rappresentante o amministratore;
- Numero di telefono legale rappresentante o amministratore;
- e-mail legale rappresentante o amministratore.

46.3. I documenti da allegare alla domanda di concessione o nulla-osta idraulico sono:

- Relazione tecnica costituita da:
  - o Descrizione delle opere oggetto della concessione;
  - o Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
  - o Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta;
  - o Motivazioni della realizzazione dell'opera;
  - o Caratteristiche tecniche dell'opera;

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

- o In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, ecc.) relazione idraulica per la verifica di compatibilità firmata da un ingegnere (in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in



data 11 maggio 1999) compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare;

- o Dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione in cui il beneficiario del nulla-osta / concessione assicuri la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite al fine di garantire la funzionalità delle opere idrauliche, il drenaggio superficiale, l'efficienza delle sponde;
- o Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

46.4. Elaborati grafici:

- Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- Profilo idraulico;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

46.5. Certificazioni allegate:

- Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

46.6. Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

## **Articolo 47 – specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili)**

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

Nuove realizzazioni - Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n 10 del 5 aprile 2006).

Rinnovi e Regolarizzazioni – Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombinature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile



ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006". Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

Progetto di adeguamento – In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.



## **TITOLO VII – NORMATIVA ANTIMAFIA**

### **Articolo 48 – Premessa e inquadramento normativo**

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvengono "le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale".

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia "superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali".

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia "è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro" (fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che "l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro".

### **Articolo 49 – Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale**

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia "in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale".

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.



Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs 159/2011, impegnando formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs 159/2011.

## **Articolo 50 – Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)**

50.1. Nel presente paragrafo sono fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011, il quale "dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinviengono "le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale".

### **50.2. Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione**

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F alla presente deliberazione regionale.

### **50.3. Soggetti che esercitano attività imprenditoriale**

L'art. 67 del D.Lgs 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale".

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come



definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità).

Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia nel caso di *“rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”*.

**50.4. Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)**

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di “concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”.

È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un beneficio, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc..., comunque non per funzione viabilistica)

In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinenziali di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta.



## **TITOLO VIII – RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA**

### **Articolo 51 – Richieste di rimborso**

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare alla Direzione Generale competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia, alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica, al seguente link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/richiestarimborso-canoni-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica>.

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

La Direzione Generale competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte di Regione Lombardia. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione.





## **TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 52 – Obblighi dei proprietari frontisti dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto**

Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

### **Articolo 53 – Danni**

Il nulla-osta idraulico / concessione non darà mai luogo ad alcuna ragione d'indennizzo a favore del richiedente e suoi aventi causa in ordine a qualunque danno che potessero risentire i manufatti, le piantagioni o gli edifici per la loro prossimità al canale e per il deflusso dell'acqua nel medesimo. Restano invece a carico del richiedente e suoi aventi causa tutti gli eventuali risarcimenti che dovessero trarre ragione da reclami per danni lamentati dall'Ente competente o da terzi a motivo dell'intervento realizzato.

### **Articolo 54 – Sanzioni**

In assenza di diversa disposizione di legge per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18/08/2000 n° 267.

### **Articolo 55 – Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

55.1. Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 29 e sono comunicate alla Regione Lombardia.

55.1. Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.



---

## **Articolo 56 – Sdemanializzazioni**

56.1. Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, l'Ente competente di cui all'art. 5 dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

56.2. Ogni richiesta di sdemanializzazione di alveo o parte non più in uso, deve essere inviata all'Agenzia del Demanio che provvederà, attraverso la Regione, ad istruire la pratica, secondo la procedura stabilita, acquisendo anche il nulla-osta idraulico dagli Enti preposti alla gestione del corso d'acqua stesso.

56.3. Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

## **Articolo 57 – Modifiche normative e cartografiche**

In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Responsabile dell'Area Tecnica, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale la modifica del reticolo idrico minore nel rispetto delle normative vigenti.

## **Articolo 58 – Norma transitoria**

È fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia.